

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CERVO, DIANO ARENTINO,
DIANO CASTELLO, SAN BARTOLOMEO AL MARE E VILLA
FARALDI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE
FUNZIONI DELEGATE DI CUI ALL'ART. 9 COMMA 1 DELLA L.R.
N.13/2014 E DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO**

(ai sensi dell'art.30 del Decreto Legislativo 267/2000 e dell'art.10 della Legge regionale della Liguria 6 giugno 2014, n. 13 "Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio")



L'anno duemilaquindici addi venti del mese di gennaio, nella Residenza Municipale di San Bartolomeo al Mare,

TRA

Il Comune di Cervo, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig.Gian Paolo Giordano, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Il Comune di Diano Arentino, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig.Giacomo Musso, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Il Comune di Diano Castello, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig.Romano Damonte, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Il Comune di San Bartolomeo al Mare, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig.Valerio Urso, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Il Comune di Villa Faraldi, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig.Corrado Elena, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente

suddetto;

PREMESSO:

- che l'art. 9 (Funzioni delegate ai Comuni) della L.R. 13/2014 determina le funzioni delegate ai Comuni nonché le modalità d'esercizio;
- che l'art. 10 (Modalità di esercizio delle funzioni delegate ai comuni e di verifica finale sulla conformità delle opere eseguite rispetto alle autorizzazioni paesaggistiche), comma 1, della L.R.n.13/2014, prevede che "Le funzioni delegate ai comuni a norma dell'articolo 9, comma 1, sono esercitate obbligatoriamente in forma associata per quelli aventi popolazione fino a cinquemila abitanti ovvero fino a tremila abitanti se già appartenenti ad ex comunità montane, ai sensi della vigente normativa statale in materia. I comuni possono, altresì, esercitare le funzioni delegate in forma associata oppure avvalendosi degli uffici della Provincia o di altri enti pubblici aventi idonea competenza ed organizzazione, previa convenzione.";
- che l'art.11 (Commissione locali per il paesaggio) determina le modalità di composizione e di funzionamento delle commissioni locali per il paesaggio;
- che si rende necessario dare attuazione al disposto normativo regionale;
- che i rispettivi Comuni hanno approvato il presente atto con le seguenti delibere:
 - Comune di Cervo, Delibera C.C. n. 69 del 29.12.2014;
 - Comune di Diano Arentino, Delibera C.C. n. 34 del 22.12.2014;
 - Comune di Diano Castello, Delibera C.C. n. 47 del 29.12.2014;
 - Comune di San Bartolomeo al Mare, Delibera C.C. n. 57 del 23.12.2014;
 - Comune di Villa Faraldi, Delibera C.C. n. 23 del 23.12.2014;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E SCOPO DELLA CONVENZIONE

I Comuni di Cervo, Diano Arentino, Diano Castello, San Bartolomeo al Mare e Villa Faraldi,

nel rispetto del disposto dell'art.30 del Decreto Legislativo n.267/2000, stipulano la presente Convenzione per gestire, in forma associata, le funzioni delegate dalla Regione Liguria di cui all'art. 9 comma 1 della L.R. n.13/2014 e la Commissione Locale per il Paesaggio, prevista dall'art.10 della L.R. n.13/2014, secondo l'allegato Regolamento, che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

La gestione in forma associata costituisce lo strumento sinergico mediante il quale gli aderenti partecipanti ricercano una maggiore efficienza amministrativa ed una più idonea ed efficace azione di salvaguardia e valorizzazione della risorsa paesaggio.

ART. 2 – COMUNE CAPO-CONVENZIONE

Il Comune Capo-Convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di San Bartolomeo al Mare.




Il Sindaco del Comune Capo Convenzione individua, all'interno della propria struttura tecnica, il Responsabile tecnico del procedimento di cui all'art.10 comma 2 della L.R. n.13/2014. Il Responsabile tecnico del procedimento dovrà essere distinto dal Responsabile dello sportello unico per l'edilizia (SUE) e da quello dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP) di ogni singolo Comune aderente alla Convenzione.

Lo svolgimento in forma associata delle funzioni delegate di competenza dei singoli Comuni viene delegato dai Comuni stessi al Comune Capofila, il quale accetta, assumendone la gestione alle condizioni stabilite nella presente convenzione.

ART. 3 – ORGANIZZAZIONE E RIPARTO DELLE SPESE

L'attività istruttoria per la gestione associata e per il funzionamento della Commissione é svolta secondo le modalità previste nel Regolamento allegato.

Al fine di garantire la continuità dell'attività da parte della Commissione per il paesaggio, le singole Amministrazioni Comunali si impegnano a mettere a disposizione le necessarie risorse nonché a predisporre tempestivamente gli opportuni atti di impegno e liquidazione.

ART. 4 – FORME DI CONSULTAZIONE

I Sindaci dei Comuni convenzionati si consulteranno ogni qualvolta debbano essere adottati provvedimenti che debbano essere sottoposti ai rispettivi Consigli Comunali o per quanto necessario per garantire il buon funzionamento della gestione in forma associata.

ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione viene stipulata per la durata di 5 anni a decorrere dalla costituzione formale della Convenzione.

ART. 6 – ESTENSIONE AD ALTRI COMUNI DELLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA

L'eventuale richiesta di adesione alla presente convenzione da parte di altri Comuni, dovrà essere approvata da tutti i Comuni convenzionati mediante apposita deliberazione consiliare.

ART. 7 – NORMA FINALE

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione si rimanda:

a) Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.

b) Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i.

c) Legge Regionale 13/2014.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Comune di Cervo (Il Sindaco Gian Paolo Giordano)

Comune di Diano Arentino (Il Sindaco Giacomo Musso)

Comune di Diano Castello (Il Sindaco Romano Damonte)

Comune di San Bartolomeo al Mare (Il Sindaco Valerio Urso)

Comune di Villa Faraldi (Il Sindaco Corrado Elena)



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DELEGATE DI CUI ALL'ART. 9 COMMA 1 DELLA L.R. n.13/2014 E DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO TRAMITE CONVENZIONE, TRA I COMUNI DI CERVO, DIANO ARENTINO, DIANO CASTELLO, SAN BARTOLOMEO AL MARE E VILLA FARALDI

Articolo 1 – Il Responsabile tecnico del procedimento

Il responsabile tecnico del procedimento di cui all'art. 10 comma 2 della L.R. n.13/2014 provvede all'istruttoria dei procedimenti indicati dall'art.9 comma 1 della L.R. 13/2014 delegati dalla Regione Liguria ai Comuni, adottando ogni atto organizzatorio della gestione secondo i criteri dell'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Articolo 2 – La Commissione locale per il Paesaggio

La "Commissione locale per il Paesaggio", di seguito denominata per brevità "Commissione", è un organo collegiale tecnico-consultivo istituito in forma associata tramite Convenzione ai sensi dell'art.10 della L.R.n.13 del 6 giugno 2014.

La Commissione è composta da cinque componenti, iscritti all'Albo regionale degli esperti in materia di paesaggio di cui all'art.7 della L.R.n.13/2014.

Non più di due membri della Commissione possono appartenere alla medesima categoria professionale.

I componenti possono essere rinominati per una sola volta e non possono essere nominati contemporaneamente in più di tre Commissioni.

Articolo 2 bis - Nomina, durata e compensi

I Comuni di Cervo, Diano Arentino, Diano Castello e Villa Faraldi, di concerto, designeranno ciascuno un membro della Commissione, che successivamente verrà nominata con provvedimento del Sindaco del Comune Capo-Convenzione.

Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto al precedente art.2.

Il Comune Capo-Convenzione è tenuto a trasmettere alla Regione e alla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici della Liguria copia del provvedimento istitutivo della Commissione e ogni variazione della sua composizione.

La Commissione dura in carica cinque anni e comunque non oltre la scadenza dell'Amministrazione del Comune Capo-Convenzione.

Al fine di garantire la continuità dell'attività della Commissione la stessa dovrà essere rinominata entro il termine di cui al comma precedente.

Ai sensi dell'art.183, comma 3, del D.Lgs.n.42 del 22 gennaio 2004, la partecipazione alla Commissione è gratuita.

Articolo 3 - Casi di incompatibilità

La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro della Commissione Edilizia e con quella di membro di altre Commissioni dei Comuni convenzionati.

Sono parimenti incompatibili i dipendenti delle Amministrazioni interessate, gli Amministratori comunali locali, i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

Articolo 4 - Casi di decadenza dei commissari

Le incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'Art.3, ancorché insorte o compiute successivamente alla nomina, determinano la decadenza della condizione di componente la Commissione.

L'ingiustificata assenza da più di tre riunioni consecutive della commissione determina a sua volta la decadenza dalla condizione di componente della Commissione.

Articolo 5 - Attribuzioni

La Commissione nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite esprime i pareri obbligatori, congruamente motivati, in relazione ai procedimenti di competenza comunale individuati all'articolo 9, comma 1 della L.R.n.13/2014.

La Commissione può inoltre:

- a. chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
- b. effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
- c. convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;
- d. attivare canali di consultazione con gli enti e gli organi preposti alla tutela dei beni architettonici e per il paesaggio.

La Commissione, nell'esprimere il parere motivato di cui al comma 1 del presente articolo, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

Articolo 6 - Organi e procedure

Nella prima seduta la Commissione elegge fra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente.

Le funzioni di Segretario della Commissione sono esercitate di norma da un tecnico del Comune Capo-Convenzione, individuato dal Sindaco nell'atto di nomina della commissione.

La Commissione si riunisce di norma:

- una volta al mese o se necessario su richiesta dei Comuni convenzionati;
- presso la sede del Comune Capo-Convenzione o se ritenuto opportuno presso la sede degli altri Comuni convenzionati.

La seduta è convocata dal Responsabile tecnico di procedimento.

La convocazione avviene di norma tramite posta elettronica certificata, dandone preventiva comunicazione, sempre via PEC, a tutti i Comuni convenzionati, che mettono a disposizione dei commissari tutta la documentazione relativa alle pratiche di competenza poste in discussione.

Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.

Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza di almeno **tre** dei componenti in carica di cui uno deve essere il Presidente o il Vice Presidente di cui al comma 1.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su schede numerate e sottoscritte dallo stesso Segretario e dai membri della Commissione.

Il verbale deve indicare: il luogo e la data della riunione; il numero ed i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

Articolo 7 - Istruttoria delle pratiche, rilascio dell'autorizzazione e verifica finale sulla conformità delle opere eseguite rispetto alle autorizzazioni paesaggistiche

Il Responsabile tecnico del procedimento paesaggistico, ad integrazione e specificazione di quanto previsto all'art.1 del presente regolamento:

- comunica all'interessato l'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia;
- istruisce i procedimenti e provvede ove necessario a chiedere le opportune integrazioni;
- illustra alla Commissione le pratiche;
- predispone la relazione tecnica illustrativa da trasmettere, assieme alla documentazione presentata, al Soprintendente, entro i termini previsti dall'art.146, comma 7 del D.Lgs. 42/2004.

Successivamente alla trasmissione al Soprintendente, trovano applicazione i commi 8, 9, 10 e 11 dell'art. 146 del D.Lgs.n.42/2004.

Il provvedimento finale è di competenza del singolo Comune convenzionato.

Il Responsabile tecnico del procedimento paesaggistico, con le modalità di cui al comma 5 dell'art.10 della L.R.n.13/2014, accerta se le opere eseguite sono conformi a quelle assentite con l'autorizzazione paesaggistica in rapporto alle eventuali relative prescrizioni.

Ove si riscontrino, anche mediante sopralluogo, la difformità, in tutto o in parte, delle opere eseguite, il Responsabile tecnico del procedimento paesaggistico predispone l'ordine di rimessione in pristino, ai sensi dell'art.167 del Codice e lo trasmette al Comune convenzionato per l'adozione ed i successivi adempimenti.

Articolo 8 - Termini per l'espressione del parere

La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e comunque nei termini richiamati nell'art. 7.

La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.

Articolo 9 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.

